



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE IV CIVILE

riunito in camera di consiglio e composto dai signori:

dott.	Giuseppe	Rini	Presidente
dott.	Giulio	Corsini	Giudice
dott.ssa	Maria	Cultrera	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. **52/2024 P.U.** (liquidazione controllata), promosso

DA

Vitale Santo, nato a Palermo il [REDACTED], residente a [REDACTED], e **Giglio Emanuela**, codice [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED] rappresentati e difesi dall'Avv. Ettore Volpe (VLPTTR84C23G273G), ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Palermo, Via A. Pasculli n.12, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso;

RICORRENTI

OGGETTO: liquidazione controllata del sovraindebitato

Letto il ricorso iscritto a ruolo in data 5 marzo 2024, con cui i ricorrenti hanno chiesto l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII; considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;



considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata; considerato che, nel caso di specie, non sono individuabili specifici contraddittori e, quindi, può essere omessa la fissazione dell'udienza;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27 CCII;

considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI;

considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI);



considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 *ter* l. N. 3/12) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore; considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;

ritenuto che i ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII);

letta la relazione del gestore della crisi, dott. Giuseppe Aprile, nominato dall'OCC Commercialisti Palermo, depositata in data 5 marzo 2024, recante una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori (art. 269, comma 1, CCII);

rilevato che non risulta la presentazione di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII;

ritenuta l'ammissibilità della richiesta di apertura della liquidazione controllata proposta congiuntamente dai coniugi consensualmente separati, Vitale Santo e Giglio Emanuela, atteso che, ai sensi dell'art. 66, comma 1, CCII (applicabile alla liquidazione controllata in forza del disposto dell'art. 65, comma 1), "i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune", con la precisazione che "le masse attive e passive rimangono distinte" (comma 2);

visto il decreto di omologa della separazione consensuale emesso in data [REDACTED] ritenuto che il decreto di omologa della separazione - pur facendo cessare la coabitazione - non determina lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio; esaminato l'estratto dell'atto di matrimonio, da cui risulta l'annotazione della separazione consensuale;



ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura previsti dagli artt. 268 e 269 CCII; con la precisazione che la procedura ha ad oggetto tutti i beni dei ricorrenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 268, comma 4 CCII; considerato che va demandata al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza dei debitori, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;

evidenziato che l'art. 150 CCII (applicabile alla liquidazione controllata in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 5) prevede il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;

rilevato che, per il ruolo di liquidatore, va confermato il medesimo professionista designato dall'OCC, dott. Giuseppe Aprile (C.F. PRLGPP62D18F258W), nato a Modica (RG) il 18.04.1962, con studio in Palermo alla Via G. Sciuti n. 164, iscritto alla Sezione A del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di Composizione della Crisi, di cui all'art. 4 del D.M. n. 202/2014 tenuto presso l'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo, ed iscritto nell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 al n. 12176, al numero progressivo 51/2023;

ritenuto che competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. f) e g), CCII, nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-275 CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata di **Vitale Santo**, nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED] e **Giglio Emanuela**, codice [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente in via [REDACTED]

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Maria Cultrera;



NOMINA

liquidatore, dott. Giuseppe Aprile, invitandolo:

- 1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;
- 2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo e, nel caso in cui i debitori (o uno di essi) svolgano attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
- 3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- 4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- 5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
- 6) a completare l'inventario dei beni di ciascun debitore ed a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
- 7) ad attivare la procedura di formazione del passivo previste dall'art. 273 CCII entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione;
- 8) a depositare ogni sei mesi rapporto riepilogativo contenente l'illustrazione delle attività svolte e dell'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso) accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una



volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DEMANDA

al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza dei debitori, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;

DISPONE

che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;

MANDA

alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza ai debitori e per la comunicazione al liquidatore nominato.

Palermo, 20/03/2024

IL GIUDICE EST.
dott. ssa Maria Cultrera

IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Rini

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice dott.ssa Maria Cultrera** e dal **Presidente dott. Giuseppe Rini** in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

